



CAPITOLATO SPECIALE

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

LOTTO 1

PERIODO

ORE 24:00 DEL 31.12.2023 – ORE 24:00 DEL 31.12.2026

**COMUNE DI NORCIA
VIA ALBERTO NOVELLI 1
06046 NORCIA - PG
C.F. 84002650541**



INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI NORMATIVE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Art. 1.3 Modifiche dell'assicurazione

Art. 1.4 Variazione del rischio

Art. 1.5 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro

Art. 1.7 Durata del contratto

Art. 1.8 Determinazione del premio

Art. 1.9 Pagamento del premio

Art. 1.10 Regolazione del premio

Art. 1.11 Foro competente

Art. 1.12 Oneri fiscali

Art. 1.13 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Art. 1.14 Coassicurazione e delega

Art. 1.15 Interpretazione del contratto

Art. 1.16 Rinvio alle norme di legge

Art. 1.17 Tracciabilità dei flussi finanziaria

Art. 1.18 Trattamento dei dati

Art. 1.19 Rinuncia alla rivalsa

Descrizione del rischio

Condizioni di garanzia

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art. 2.3 Estensione territoriale

Art. 2.4 Persone non considerate terzi

Art. 2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 2.6 Altri rischi esclusi

Estensioni di garanzia

Art. 3.1 Responsabilità civile personale dei dipendenti

Art. 3.2 Estensione del novero dei terzi

Art. 3.3 Deroga alle esclusioni – precisazioni

Art. 3.4 Lavori di ristrutturazione, manutenzione

Massimali, Franchigie, Limiti

Art. 4.1 Massimali

Art. 4.2 Limiti di risarcimento

Art. 4.3 Sottolimiti di risarcimento

Art. 4.4 Franchigia frontale



DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

SOCIETÀ	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE	IL COMUNE DI NORCIA
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto
APPALTATORE	il soggetto al quale l'Assicurato cede l'esecuzione di lavori
BROKER	L'intermediario di assicurazioni cui il contraente ha affidato la gestione del presente contratto
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta alla Società
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
COSE	sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante.
COMUNICAZIONI	per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
LAVORATORI PARASUBORDINATI	I soggetti INAIL come definiti dall'Art. 5 del D. Lgs 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.
DANNI PATRIMONIALI	il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : ▪ quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; ▪ gli emolumenti lordi versati dalla Contraente - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai lavoratori parasubordinati, collaboratori in forma coordinata e continuativa, collaboratori a progetto; ▪ quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “



CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. con rinuncia del relativo diritto di recesso.

ART. 1.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.



L'inadempimento di tale obbligo può portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato.

Resta inteso che i suddetti termini decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta del competente Ufficio del Lavoro a norma della legge infortuni.

ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione del sinistro, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 1.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2026.

Il contratto è soggetto a frazionamento semestrale con scadenza fissata al 30 giugno - 31 dicembre di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

La Società si impegna, dietro richiesta del Contraente, a concedere una proroga tecnica della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore, per un periodo ulteriore di 120 giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere corrisposto entro e non oltre i **trenta giorni** successivi all'avvio della proroga.

ART. 1.8 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulle retribuzioni lorde corrisposte dal Comune di Norcia, in via sia ordinaria che straordinaria, ai propri dipendenti.

Le retribuzioni lorde erogate nell'anno 2022 sono pari a EURO 2.012.099,00.

Il premio anticipato viene calcolato sulla base delle retribuzioni di cui sopra, per il tasso lordo pari al pro mille.

ART. 1.9 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **30** (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **90** (novanta) giorni dalla data di scadenza.



Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

ART. 1.10 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Non è prevista la regolazione del premio che si intende "flat".

ART. 1.11 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 1.12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 1.13 – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 1.4 Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

Il Contraente entro trenta giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

Entro ulteriori trenta giorni la Società dovrà comunicare l'adesione alla proposta del Contraente ovvero la volontà di recedere.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla scadenza dell'annualità.

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di trenta giorni successivo alla scadenza dell'annualità. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di informazioni sui sinistri, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

ART. 1.13 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza semestrale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando



un file (un data base/foglio elettronico) con l'elenco di tutti i sinistri contenenti quantomeno le seguenti informazioni:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- descrizione dell'evento;
- importo liquidato, liquidato parzialmente o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

ART. 1.14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 1.15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

ART. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.



ART. 1.17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente, nonché nei confronti del Segretario Comunale e delle persone che ricoprono una carica.

ART. 1.20 GESTIONE DELLA POLIZZA

Il Comune di Norcia dichiara di essere assistito dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- c) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA la quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- d) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e



le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;

- e) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro il giorno 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso, così come risultante dalla relativa comunicazione che il broker invierà alla Compagnia;
- f) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa, la decorrenza di garanzia, che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato, quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;
- g) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- h) la presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza del presente contratto, incluse proroghe, riforme e/o sostituzioni.
- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.



DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Comunale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e/o comunque di fatto svolti.

L'assicurazione comprende tutte le attività complementari, preliminari e conseguenti alle principali, accessorie, connesse e collegate, nonché assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), ovunque svolte sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio tali attività, servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

a) La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile derivante da amministrazione di altri enti e/o istituti con esclusione di aziende municipalizzate.
- la responsabilità civile derivante da proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili connessi all'attività, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie e le aree pubbliche ed il territorio comunale in genere.
- la responsabilità civile derivante e connessa a lavori di manutenzione per gli immobili di proprietà o in uso.
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella qualità di committente, a norma dell'art. 2049 del C.C, per danni cagionati a terzi, compresi i trasportati, in relazione alla guida di veicoli purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato, o allo stesso intestati al P.R.A ovvero a lui locati
- impiego di persone non dipendenti dell'Assicurato utilizzate nello svolgimento dell'attività.
- responsabilità che dovessero ricadere in seno alla Contraente a seguito di danni materiali e diretti, causati a terzi ed alle cose di terzi, da cani randagi nell'ambito del territorio comunale.

ART. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)



- b) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/65 ed eventuali integrazioni o modifiche, verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro para subordinato e quelli appartenenti all'area dirigenziale, per gli infortuni, le malattie professionali, le lesioni personali e la morte da essi sofferti, siano essi:
- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
 - assicurati ai sensi del D.P.R. n. 1124/65, del D. Lgs n. 38/2000, nonché ai sensi del D. Lgs 276/2003.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 numero 222 e per le eventuali azioni di surroga ex art. 1916 c.c. esercitate dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura, la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali contratte per colpa del Contraente, con esclusione comunque di asbestosi e silicosi.

Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di RCO rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- A) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per malattie professionali conseguenti ad atti dolosi.

Il Contraente riconosce il diritto della Compagnia di effettuare ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali utilizzati dall'Assicurato per svolgere la propria attività, e si impegna a consentire il libero accesso nonché fornire le notizie e la documentazione necessaria; obbligandosi inoltre, a denunciare con la massima tempestività, l'insorgenza di una malattia professionale.

ART. 2.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero, escluso USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 2.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;



- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si precisa che detti prestatori d'opera ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

ART. 2.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990, e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- b) i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti da esercizio di attività professionale;
- g) danni causati a soggetti e/o entità soggetti a sanzioni e provvedimenti emessi dall'Unione Europea, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'OFAC Office of Foreign Assets Control (USA);
- h) danni patrimoniali puri.

ART. 2.6 ALTRI RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera



opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni;

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- p) di qualunque natura derivanti direttamente o indirettamente da terrorismo, amianto, onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici.
- q) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, occupazione militare e atti di terrorismo;

ART. 2.7 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, ESEMPLIFICAZIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA)

ART. 3.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto dalle garanzie di R.C.T e R.C.O si intende esteso alla Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati all'Assicurato, degli Amministratori, dei prestatori parasubordinati e del personale convenzionato ed ogni altro soggetto in rapporto di collaborazione con il Comune, per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'assicurato o fra di loro.



ART. 3.2 ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI

L'operatività della seguente polizza si intende così estesa:

- A) A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 2.4, vengono a tutti gli effetti considerati terzi gli amministratori compresi i legali rappresentanti, nonché i loro coniugi, figli, genitori ed altri parenti o affini con loro conviventi.
- B) A deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 2.4, limitatamente ai danni alla persona, non sono considerati terzi rispetto all'Ente, soltanto i dipendenti dello stesso assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e i lavoratori parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale assicurati ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO.

ART. 3.3 DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI

- A. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.5 lett. b) la garanzia è estesa ad eventuali danni causati dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti azionati da persone di età inferiore ai 16 anni o non abilitate. Tale deroga è efficace alla condizione che l'uso di detti veicoli, macchinari e impianti non sia stata autorizzata da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
- B. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.5 lett. d) la garanzia viene estesa alle cose di terzi eccezionalmente trasportate da mezzi della contraente.
- C. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. e) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni provocati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e/o improvvisa; si intende compreso l'utilizzo di prodotti per l'agricoltura, chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici.
- D. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. b) la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto, in proprietà e/o in uso dell'Assicurato.
- E. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.6 lett. c) la garanzia è operante anche per danni causati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza, sempreché da tali eventi derivi all'Assicurato responsabilità a termini di legge, fermo quanto disposto dall'art. 1916 del C.C.. Si conviene comunque che la Società non eserciterà azione di rivalsa nei confronti di singoli collaboratori non iscritti alla C.C.I.A.A., per le attività svolte per conto del contraente, nonché verso Enti e/o Istituti (escluse le Municipalizzate) e/o Associazioni Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative;
- F. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.6 lett. d) la garanzia è operante per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge in qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati, comunque destinati, nonché dei loro impianti fissi; l'operatività della presente garanzia è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, strade e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti ed opere di cui all'attività assicurata;
- G. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. e), la garanzia è estesa ai danni cagionati alle cose temporaneamente in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto, incendio, trasporti e circolazione stradale.
- H. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. e) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni provocati agli automezzi di terzi, rimossi con autogrù appositamente attrezzate.



- I. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. f) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni.
- J. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. g) la garanzia è estesa ai danni a cose in ambito esecuzione lavori. La garanzia è estesa ai danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi.
- K. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. h) la garanzia è prestata anche per la Responsabilità derivante all'Assicurato per la proprietà e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, semaforica, e di illuminazione pubblica;
- L. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. i) la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei di terzi.
- M. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. i) la garanzia comprende i danni a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.
- N. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.6 lett. l) la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni, totali e/o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente polizza.
- O. A maggior precisazione ed a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi nella garanzia prestata con la presente polizza:
- i danni derivanti dall'utilizzo di mezzi e macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente;
 - la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti;
 - la responsabilità civile derivante da fatti cagionati da terzi di cui il Contraente debba rispondere;
 - la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande anche distribuiti con macchine automatiche;
 - la responsabilità civile derivante alla Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti da conducente a causa di difetti di manutenzione;
 - la responsabilità civile personale, salvo le ipotesi di dolo, di Tirocinanti, Borsisti, Stagisti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro, partecipino ad attività per conto dell'Assicurato. La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività del servizio di Protezione Civile, compresa la responsabilità civile personale dei volontari, anche per i danni a cose mobili ed immobili causati da attività di soccorso in emergenza e da qualsiasi altra attività afferente alla Protezione Civile; si precisa che i volontari sono considerati terzi tra loro anche se legati da vincolo di parentela di qualsiasi grado o matrimoniale;
 - la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore;
 - la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall'applicazione del D.L. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - la responsabilità civile derivante agli assicurati da violazioni alla Legge n. 196/03 e successive modificazioni.



- la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands;
- i danni derivanti dall'uso di gru e bracci caricatori su autocarri;
- i danni derivanti dall'uso di macchine da giardino e di altre macchine operatrici in dotazione ai servizi preposti;
- i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi delimitanti le corsie riservate ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- il rischio statico di contenitori, cassonetti stradali e campane per la raccolta del vetro, di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, posti in aree pubbliche e private;
- i danni derivanti dalla movimentazione di cassonetti e contenitori, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi

ART. 3.4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE

Si dà e si prende atto che le garanzie di polizza coprono i lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e piccoli lavori di costruzione edile, effettuati dall'Assicurato con personale volontario non dipendente. Sono compresi i danni cagionati a terzi dalle persone che effettuano i lavori.

MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

ART. 4.1 MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile Terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona
	€ 5.000.000,00 per danni a cose o animali
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona

ART. 4.2 LIMITE DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera, il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di EURO 5.000.000,00.

ART. 4.3 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 4.1 Massimali, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti. Resta inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite potrà essere applicato alla liquidazione del danno.



GARANZIA	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 3.3 lett. b) Danni alle cose di terzi eccezionalmente trasportate da mezzi della contraente.	€ 5.000,00 per evento
Art. 3.3 lett. c) Danni provocati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e improvvisa.	€ 500.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. d) Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute.	€ 500.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. g) Danni cagionati a cose temporaneamente in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato.	€ 250.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. j) Danni a cose in ambito esecuzione lavori.	€ 250.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. l) Danni a condutture e impianti sotterranei di terzi.	€ 250.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. m) Danni a fabbricati e a cose in genere dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazione del terreno.	€ 250.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. n) Danni derivanti da interruzione e/o sospensione totali e/o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi.	€ 250.000,00 per sinistro e anno

ART. 4.4 FRANCHIGIA FRONTALE

Fermo l'impegno della Società di periziare, gestire e liquidare tutti i sinistri di cui alla presente polizza, si conviene che resterà a carico della Contraente una franchigia fissa di € 500,00 per ciascun sinistro. Pertanto la Società richiederà alla Contraente, con cadenza semestrale e con emissione di apposita appendice, l'importo cumulato delle franchigie pagate per conto dell'Ente nel semestre precedente, con il relativo dettaglio complessivo sopra indicato. L'Ente si impegna ad effettuare il pagamento di detta appendice entro e non oltre i novanta giorni successivi alla data di ricezione del relativo documento.



La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a
Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro (.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in

IL BROKER / ESATTORE